

Publicato il 17/06/2024

N. 12292/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12213/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12213 del 2023, proposto da Flaviana Giordano, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli e Sara Berengan, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Varrone n. 9, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

della nota di rigetto prot. 24388 del 24 luglio 2023 del Ministero dell'Istruzione, ricevuta in data 25 luglio 2023 ed è emessa dal “Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione” recante il sostanziale diniego dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione al sostegno conseguito in Spagna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- oggetto dell'odierno giudizio è l'impugnazione del provvedimento prot. n. 24388 del 24 luglio 2023 adottato dal Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione;

- con l'atto gravato il richiamato Ministero ha rigettato l'istanza acquisita al protocollo n. 19613 del 2 agosto 2022, con la quale la ricorrente ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007, attuativo della Direttiva CE/36/2005, il riconoscimento del titolo proprio "*Curso Superior de Especialización en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo*", rilasciato in data 10 gennaio 2022 dalla Universidad Cardinal Herrera CEU – Centro de Castellón – Spagna, ai fini dell'insegnamento sul sostegno nella scuola superiore di I grado – codice meccanografico ADML (docenti non abilitati) e nella scuola superiore di II grado – codice meccanografico ADSL (docenti laureati);

- in particolare, il Ministero competente, con il provvedimento gravato, ha negato il richiesto riconoscimento sulla base della seguente motivazione: "*Al fine di non violare il principio del mutuo riconoscimento dei titoli, atteso che la competenza a stabilirne la validità è esclusivamente dello "Stato membro di origine" che ha emanato il titolo, questo Ministero, in qualità di Amministrazione dello "Stato membro ospitante" investita della richiesta di riconoscimento del corso rilasciato dall'autorità straniera, ha proceduto ad acquisire in via ufficiale le necessarie informazioni dalla competente amministrazione spagnola tramite il sistema IMI (Internal Market Information System) –*

sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione Europea – il cui utilizzo è reso obbligatorio, dalla stessa direttiva europea 2005/36/CE (art. 56), come modificata dalla direttiva 2013/55/UE. Nello specifico, con il quesito n. 406557.1, presentato sul sistema IMI in data 7 giugno 2022, questa Amministrazione ha inoltrato apposita richiesta al “Ministerio de Universidades” – competente in Spagna per la professione di docente (come risultante dal sistema IMI stesso) – sulla attuale disciplina della professione di docente di sostegno in Spagna, chiedendo se il “Curso superior de Especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo” rilasciato dalla Università Cardenal Herrera – CEU, “costituisce formazione o professione regolamentata in Spagna ai sensi della Direttiva comunitaria 2005/36 e, in caso contrario, come e da chi può essere utilizzato questo corso in Spagna”. In data 14 giugno 2022, il Ministero spagnolo ha fornito la seguente risposta: “Il “Curso superior de Especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, rilasciato [...] dalla Universidad Cardenal Herrera CEU, non è un titolo universitario ufficiale in Spagna. Questo diploma è un titolo proprio della Universidad Cardenal Herrera CEU e, in Spagna, non abilita all’esercizio della professione regolamentata di Maestro di Educazione primaria nelle specialità di Pedagogia Terapeutica o dell’Udito e Linguaggio, che sono le professionalità che servono per l’educazione speciale in Spagna”.

In data 4 luglio 2022, l’Amministrazione italiana ha integrato il quesito IMI, estendendo la richiesta di chiarimenti ad altri analoghi corsi di formazione sul sostegno, seguiti da cittadini italiani presso altre università spagnole e allegati alle domande di riconoscimento della qualifica professionale di docente.

In data 29 luglio 2022, il Ministero spagnolo ha fornito la seguente risposta: “Le università spagnole concedono titoli ufficiali a tre livelli accademici, Laureato (EQF 6) - Master universitario (EQF 7) - Dottore (EQF 8), e un’altra serie di titoli non ufficiali che, di solito, sono denominati titoli propri (“títulos propios”). I titoli universitari ufficiali possono essere consultati nel Registro delle università, dei centri e dei diplomi (RUCT): <https://www.educacion.gob.es/ruct/home>.

Inoltre, nella parte superiore del diploma corrispondente a questi titoli universitari ufficiali, compare sempre il riferimento al Re di Spagna. I titoli propri sono titoli come quelli che

forniscono le università, con formati/durata distinta, formazione che può avere valore nel mercato del lavoro, ma non danno accesso a un livello accademico superiore perché non ufficiali. Non essendo ufficiali, non sono mai abilitanti e nei diplomi di questi titoli non compare il Re di Spagna, ma solo il rettore dell'università che li assegna". Consultando il link fornito dall'autorità spagnola (<https://www.educacion.gob.es/ruct/home>), nella specifica Sección títulos del Registro de Universidades, Centros y Títulos, è possibile verificare l'assenza, tra i titoli ufficiali, del "Curso Superior de Especialización en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo", di cui si chiede il riconoscimento del corso in esame.

Le risposte fornite dal Ministero spagnolo negano espressamente la validità e l'efficacia, ai fini dell'insegnamento in Spagna, dei titoli propri, con conseguente impossibilità di riconoscimento da parte degli altri Stati membri UE: un titolo formativo che viene espressamente qualificato come non ufficiale e non valido ai fini dell'insegnamento nel Paese membro (la Spagna) che lo ha rilasciato, non può essere riconosciuto valido ai fini dell'insegnamento negli altri Paesi membri?";

-si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con mera memoria di stile;

Rilevato che:

-con ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024 questa Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia della Unione europea, ai sensi dell'articolo **267** del **TFUE**, le seguenti questioni interpretative:

"I) Se l'art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE , letto alla luce dell'obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato

membro d'origine non permetta l'esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;

II) *Nel caso in cui l'art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d'origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione”;*

- la causa ha assunto dinanzi alla CGUE il numero di ruolo C-340/24;

-alla udienza pubblica del 4 giugno 2024, attesa la natura pregiudiziale della risoluzione delle predette questioni interpretative rimesse alla CGUE rispetto alla decisione del ricorso all'odierno esame del Collegio, nel rispetto di quanto sancito dall'Adunanza plenaria n. 4 del 22 marzo 2024, è stato dato avviso alle parti della sussistenza di una causa di sospensione impropria “in senso lato” del giudizio nelle more della decisione della Corte;

-alla ridetta udienza il difensore presente di parte ricorrente ha rappresentato la volontà di interloquire sulla questione dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, sollecitando, pertanto, una formale rimessione delle questioni già rimesse anche in relazione al presente giudizio;

Rilevato ancora che:

-in ragione della esigenza rappresentata dal difensore di parte ricorrente di interloquire direttamente sulle questioni già portate all'attenzione della CGUE dinanzi a quest'ultima, si rende necessario rimettere nuovamente le questioni *de quibus* alla CGUE per le stesse argomentazioni e motivazioni di cui alla ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024 (punto D), che qui si intendono interamente richiamate;

Ritenuto infine, alla luce di quanto sopra, richiamate tutte le argomentazioni di cui al punto D della ordinanza n.8867 del 3 maggio 2024, di rimettere, anche in relazione al presente giudizio, le seguenti questioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. **267 TFUE**:

"I) Se l'art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE , letto alla luce dell'obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d'origine non permetta l'esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;

II) Nel caso in cui l'art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d'origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione";

Ritenuto che, in ragione di quanto esposto, in attesa del pronunciamento pregiudiziale, ai sensi dell'art. **267 TFUE**, della Corte di giustizia dell'Unione europea, il presente giudizio vada sospeso interinalmente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter),
riservata ogni pronuncia sul ricorso in epigrafe:

- a) rimette alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione;
- b) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo di causa;
- c) dispone, nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la sospensione del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE

Monica Gallo

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO